

 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO	Rev. 1.00
	DISCIPLINARE DI GARA – Allegato 5	

ALLEGATO 5

Libero accesso ai servizi

 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO	Rev. 1.00
	DISCIPLINARE DI GARA – Allegato 5	

INDICE

- Deliberazione della Giunta Regionale 58-8267 del 14/10/1986
- Deliberazione della Giunta Regionale 38/12800 del 28/04/1987
- Deliberazione della Giunta Regionale 107-18324 del 14/09/1992
- Deliberazione della Giunta Regionale 1-1824 del 21/12/2000
- Deliberazione della Giunta Regionale 2-8049 del 23/12/2002
- Deliberazione della Giunta Regionale 24-1579 del 28/11/2005
- Deliberazione della Giunta Regionale 21-1810 del 19/12/2005
- Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
- Deliberazione della Giunta Regionale 56-6346 del 5/07/2007

Delibera della Giunta Regionale n. 58/8267 del 14 ottobre 1986

"Istituzione tessera regionale e per gratuità di viaggio sulle linee extraurbane a favore dei ciechi, dei grandi invalidi e degli handicappati."

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Visto l'art. 33 della Legge Generale sui Trasporti e sulla Viabilità (L.R. 23 gennaio 1986 n.1) nella parte in cui viene stabilita la competenza della Giunta Regionale ad emettere "tessere per viaggi agevolati o gratuiti per gli aventi diritto" e di stabilire i criteri e le modalità del rilascio dei predetti documenti.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 295-18372 del 3.8.1982 con la quale si stabiliva di concedere la libera circolazione sulle linee extraurbane di concessione regionale ai non vedenti, agli handicappati e agli invalidi con un'invalidità riconosciuta superiore al 70%.

Ritenuti validi i motivi di carattere sociale e di praticità che giustificano le numerose richieste da parte delle Associazioni di categorie invalidi tendenti ad ottenere un documento di viaggio valido per tutta la Regione Piemonte.

Viene istituita un'apposita tessera regionale di libera circolazione per le categorie di persone ira oggetto citate residenti nella Regione.

La suddetta tessera rilasciata "ad personam" ha validità territoriale su tutta la rete dei trasporti extraurbana di concessione regionale limitatamente a' territorio piemontese ed è soggetta a rinnovo annuale.

Le tessere vengono rilasciate dal competente Ufficio dell'Assessorato Trasporti ai singoli beneficiari dietro esplicita richiesta fatta su carta legale corredata dal certificato di residenza e

dai certificati d'invalidità nei parametri richiesti o alle associazioni che agiscono a nome e per conto dei loro iscritti.

La tessera, come risulta da disegno allegato, deve recare sul frontespizio l'emblema della Regione Piemonte, il marchio adottato dall'Assessorato Trasporti e la scritta "con o senza accompagnatore", in quanto dei casi di cecità assoluta o di invalidità al 100% è consentita la gratuità di viaggio anche all'eventuale accompagnatore.

Le Aziende esercenti il trasporto pubblico di persone devono documentare nell'apposita modulistica predisposta dall'Assessorato Trasporti, per il rendiconto annuale d'esercizio a consuntivo, i costi sostenuti nell'adempimento del servizio sociale richiesto.

A ripiano dei minori introiti tariffari sarà accordato con successivo provvedimento alle Aziende concessionarie nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali un contributo interattivo a norma dell'art. 6 bis della Legge Regionale 23.7.1982 n. 16 integrata con la Legge Regionale 18.4.1985 n. 37.

Per quanto sopra;

sentita la relazione dell'Assessore competente;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

di istituire, per le categorie citate in promessa, la tessera di libera circolazione con validità su tutte le linee extraurbane di concessione regionale limitatamente al territorio piemontese comprese anche le linee di navigazione interna, in conformità allegato. Le Aziende di trasporto pubblico in concessione devono documentare e quantificare annualmente, in appositi prospetti a consuntivo, il numero e il costo delle tratte utilizzate prospetti a consuntivo, il numero e il costo delle tratte utilizzate gratuitamente da ogni singolo utente. Per un miglior riscontro e controllo dei dati aziendali, il singolo beneficiario della tessera gratuita deve indicare sulla medesima la tratta preferenziale o abituale della qual e egli si serve con maggior frequenza rispetto alle altre. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai

sensi dell'art. 65 dello Statuto.

o m i s s i s

Il Presidente
della Giunta Regionale
Vittorio Beltrami

Il Segretario della Giunta
Pier Domenico Clemente

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 14
ottobre 1986

Delibera della Giunta Regionale n. 38/12800 - 28 aprile 1987

Estensione della gratuità di viaggio sulle linee di trasporto pubblico di concessione regionale a favore dei sordomuti e riconoscimento della gratuità di viaggio all'accompagnatore dei ciechi ventesimisti, dei minori invalidi e dei beneficiari dell'indennità d'accompagnamento.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

In relazione alla D.G.R. 58/8267 del 14.10.86 con la quale veniva istituita una tessera di libera circolazione sulle linee extraurbane di concessione regionale a favore dei ciechi, dei grandi invalidi e degli handicappati si ritiene, tenuto conto della patologia cronica dei beneficiari, inopportuna la limitazione annuale di validità già prevista per la suddetta tessera, considerando parimenti accettabile una validità pluriennale limitata sino al 31/12/90.

Inoltre si ritiene opportuno, tenuto conto delle richieste pervenute, di estendere la libera circolazione ai sordomuti, riconosciuti tali dalla Commissione Provinciale Sanitaria Sordomuti ai sensi della Legge 26/5/70 n 381:

Si ritiene altresì ammissibile il diritto all'accompagnatore ai ciechi ventesimisti, agli invalidi che già percepiscono un'indennità di accompagnamento ed ai minori invalidi sino al compimento della maggiore età.

Inoltre ai fini di evitare difficoltà da parte del personale di controllo, si ritiene opportuno omettere, nell'apposito spazio sulla tessera, la tratta preferenziale: tale tratta risulterà per altro agli uffici regionali dalle domande, ai fini delle necessarie elaborazioni statistiche.

Per quanto sopra;

sentita la relazione dell'Assessore competente;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di ammettere alla gratuità di viaggio la categoria dei sordomuti, di consentire il diritto all'accompagnatore ai ciechi ventesimisti, agli invalidi che percepiscono l'indennità di accompagnamento ed ai minori invalidi sino al compimento della maggiore età;

- di estendere la validità della tessera, già predisposta dall'Assessorato ai Trasporti con D.G.R. 58/8267 del 14/10/86 da annuale a tutto il periodo 1987/1990, riservandosi di stabilire, con apposita deliberazione di Giunta, i termini di validità del successivo rinnovo;
- di omettere l'indicazione della tratta preferenziale sulla tessera, risultando la stessa già dalla domanda del richiedente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto

O m i s s i s

Il Presidente

della Giunta Regionale

Vittorio Beltrami

Il Segretario della Giunta

Pier Domenico Clemente

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 28 aprile 1987.

Delibera della Giunta Regionale n. 107/18324 - 14 settembre 1992

"Tessera regionale per gratuita' di viaggio sulle linee extraurbane a favore degli invalidi aventi diritto: rinnovo dei termini di validità'; esenzione imposta di bollo per rilascio e rinnovo tessera; nuova normativa per gli invalidi anziani di 65 anni e oltre."

A relazione dell'Assessore Panella:

Con delibera G.R. n. 38-12800 del 28.4.1987 si disponeva che le tessere gratuite di viaggio, già rilasciate a favore degli invalidi sulle linee extraurbane avrebbero avuto termine di validità il 31.12.1990, e che successivamente dovevano essere fissati i tempi di validità per i rinnovi di tali tessere con apposita delibera regionale.

Considerato che rinnovare le circa 9.000 tessere emesse alla data del 31.12.1990, avrebbe comportato tempi molto lunghi per contattare utenti domiciliati sull'intero territorio regionale, tenendo anche conto della patologia cronica dei beneficiari, l'Assessorato Viabilità e Trasporti per facilitare gli utenti interessati ha attivato una procedura di decentramento territoriale, che ha coinvolto le Amministrazioni Provinciali già destinatarie, ai sensi della legge regionale 1/86, della delega delle funzioni amministrative relative al trasporto pubblico locale.

Il suddetto Assessorato si è inoltre avvalso della collaborazione di associazioni di categoria di invalidi che hanno svolto il compito di tramite tra gli utenti e l'Assessorato stesso, raccogliendo ognuna in proprio la documentazione occorrente per i rispettivi iscritti.

Ciò nonostante, il protrarsi dell'attività amministrativa per quanto in oggetto ha assorbito l'intero anno 1991 compresi i primi sei mesi dell'anno 1992.

Per quanto sopra l'Assessorato Viabilità e Trasporti ha ritenuto opportuno prorogare la validità delle tessere, scadute il 31.12.1990, al 31.12.1995 e di fissare identico termine di scadenza per le tessere di nuova emissione.

Considerato inoltre il D.P.R. 26.10.1972, n. 642, integrato e corretto dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955 sull'imposta di bollo;

constatato che l'art. 24 tab. All. B) del suddetto D.P.R. 30.12.1982, n. 955 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per i "Biglietti ed abbonamenti per trasporto persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti";

visto che la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19.6.1992, dovrà portare all'emanazione di un decreto legislativo del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, che entrerà in vigore dall'1.1.1993, comprendente anche la disposizione dell'esenzione sull'imposta di bollo richiamata dal D.P.R. n. 955 sopraddetto;

visto il parere favorevole espresso dal Servizio Giuridico e Legislativo della Regione Piemonte in merito all'esenzione dell'imposta di bollo, espresso nella sua dicitura testuale ... "l'ampia portata della norma consente di ritenere che anche la fattispecie giuridica in oggetto, descritta possa rientrare tra i casi di esenzione assoluta..."

Per quanto sopra l'Assessorato Viabilità e Trasporti ritiene si debba quindi modificare quanto era stato deliberato in materia nella predetta delibera G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986 al capoverso 6) solo nella parte riguardante la richiesta fatta su carta legale.

Visto l'art. 6 del D.L. 509/88 che modifica le certificazioni delle commissioni Sanitarie relativamente agli invalidi anziani che hanno 65 anni e oltre, non riportando più i gradi percentuali delle singole invalidità (ciò in modo specifico accade per la categoria degli invalidi civili);

tenendo conto che il caso sopraddetto risulta limitato a coloro che hanno superato i limiti di età lavorativa e che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e pertanto risultanti con invalidità mai inferiore al 70%;

si ritiene per quanto sopra di poter rilasciare a questi ultimi i tessere senza accompagnatore in deroga a quanto stabilito al 2 capoverso della premessa della delibera G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986 con il quale si deliberava di concedere la tessera di libera circolazione agli utenti con una invalidità riconosciuta superiore al 70%.

Inoltre ai fini della indispensabile documentazione attestante la idoneità del richiedente si propone che le domande vengano corredate da due fotografie di cui una autenticata.

Per quarto sopra;

richiamati l'art. 24 del D.P.R.- 30.12.82, n. 955, il disposto dell'art. 33 della Legge Regionale ,1/86 e l'art. 1 della Legge 298 dell'11.10.1990;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di ratificare a sanatoria il rinnovo della validità della tessera di libera circolazione a favore degli invalidi aventi diritto sulle linee extraurbane a tutto il 31.12.1995 per le ragioni dette in premessa;

- di autorizzare l'esenzione dall'imposta di bollo per la richiesta di rilascio di una nuova tessera o di rinnovo di una scaduta;

- di autorizzare il rilascio della tessera di libera circolazione senza accompagnatore agli anziani-invalidi di anni 65 e oltre a norma dell'art. 6 del D.L. 509/88;

- di approvare il tipo di tessera del tutto simile a quella di prima istituzione rispetto alla delibera G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, cambiata soltanto nei termini di validità 199... - 1995; gli Uffici dell'Assessorato Trasporti provvederanno alla definizione di apposita modulistica per il rilascio, rinnovo o duplicato per usura, smarrimento o furto con indicazione dei relativi documenti occorrenti;

- di dare atto che restano invariate tutte le altre modalità in materia approvate con le delibere G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986 e n. 38-12800 del 28.4.1987;

- di stabilire che, ferme restando le modalità già approvate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 58/8267 del 14.10.1986 e n. 38/12800 del 28.4.1987, per la richiesta delle tessere di libera circolazione le domande dovranno essere corredate di due fotografie di cui una autenticata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2000, n. 1 - 1824

Agevolazioni tariffarie sulle linee extraurbane ed urbane finanziate dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di riconfermare le categorie di utenti ai fini delle agevolazioni di libera circolazione di cui alle precedenti DD.G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, n. 38-12800 del 28.4.1987 e n. 107-18324 del 14.9.1992 estendendone la validità oltrecché alle linee extraurbane anche a quelle urbane finanziate ex L.R. 1/2000 per il biennio 2001/2;

- di prorogare a tutto l'anno 2001, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione e al fine di non creare situazioni disagiati ai soggetti titolari di tessera di libera circolazione, la validità delle tessere già rilasciate sino al 31.12.2000; le medesime, dal 1.1.2001 hanno validità su tutte le linee extraurbane e urbane finanziate dalla Regione Piemonte;

- di approvare i fac simile di tessera di libera circolazione, con validità 2001/2002, di cui all'Allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di provvedere alla copertura dei minori introiti alle aziende tramite le risorse di cui al Cap. 14351 pari a L. 6.000.000.000= del Bilancio di Previsione 2001, attualmente all'esame del Consiglio regionale, che sono ripartite ai Comuni e alle Province secondo i disposti di cui agli Accordi di Programma ex art. 9 L.R. 1/2000;

- di conferire le funzioni amministrative e finanziarie relative al rilascio delle tessere di libera circolazione di cui alla presente deliberazione agli Enti soggetti di delega di cui agli Accordi di Programma ex art. 9 L.R. 1/2000.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2002, n. 2-8049

Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 1/2000. Approvazione dei fac-simile di tessera di libera circolazione

A relazione del Vicepresidente Casoni:

La L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 art. 12 comma 3 prevede che gli Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità con oneri a carico dei propri bilanci.

Il comma 4 prevede che la Regione provveda per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 sopra richiamato mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale definendo criteri, modalità e risorse.

Con le DD.G.R. n. 58-8267 del 14/10/1986, n. 38-2800 del 28/4/1987, n. 107-12324 del 14/9/1992 e n. 1-1824 del 21/12/2000 sono state definite sia le categorie degli aventi diritto che le linee di trasporto dove le suddette agevolazioni tariffarie vengano utilizzate.

Tale manifestazione di volontà della Giunta Regionale è stata già inserita, all'interno delle DD.G.R. n. 37-924 del 25/9/2000 e n. 2 - 1825 del 21/12/2000 relativa all'approvazione delle Bozze degli Accordi di Programma per il trasporto pubblico locale tra Regione Piemonte ed Enti soggetti di delega ai sensi dell'art. 9 L.R. 1/2000.

Con le successive DD.G.R. n. 46 - 4280 del 29/10/2001 e n. 11 - 4381 del 12/11/2001 la validità delle stesse tessere è stata estesa, con la firma di appositi Protocolli con Trenitalia e Satti, anche ai servizi ferroviari attribuiti alla Regione Piemonte.

Gli Accordi di Programma stipulati con gli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 hanno come scadenza il 31/12/2002, corrispondente alla fine del periodo transitorio previsto dalla stessa L.R. 1/2000; con nota prot. n. 14289/5/Pres. del 2/12/2002 il Presidente della Giunta Regionale ha trasmesso al Presidente del Consiglio il disegno di legge di modifica alla legge regionale n. 1/2000 per i successivi adempimenti di competenza. Il D.D.L. prevede tra l'altro la proroga a tutto il 2003 degli Accordi di Programma stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 1/2000 tra la Regione Piemonte e gli EE.LL. per il periodo 2001 - 2002, ad esclusione degli impegni riguardanti il programma degli interventi strumentali ed infrastrutturali alle medesime condizioni previste per l'anno 2002.

Per quanto sopra, al fine di coprire i mancati introiti derivanti da tali agevolazioni si riconosce agli Enti soggetti di delega un ammontare di risorse, a carico del Bilancio regionale, pari ad Euro 3.098.741,00; per l'assegnazione delle quote ai rispettivi Enti soggetti di delega occorre fare riferimento agli Accordi di Programma sopra menzionati.

Tenuto conto delle estensione della validità delle tessere relative alle agevolazioni tariffarie si rende necessario definire un nuovo modello di tessera che tenga conto delle variazioni innanzi dette; il fac-simile delle tessere è riportato nell'Allegato alla presente che ne costituisce parte integrante, la validità delle predette tessere ha inizio il 01/01/2003.

In considerazione delle ristrettezze dei tempi a disposizione e al fine di non creare situazioni disagiate ai soggetti titolari di tessere di libera circolazione si ritiene opportuno prorogare la validità delle tessere già rilasciate sino al 31/12/2003.

Gli Enti soggetti di delega devono provvedere alla sostituzione delle vecchie tessere rilasciate sino al 31/12/2002 ai sensi della D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000.

Per il rinnovo dell'estensione della validità delle tessere ai servizi ferroviari attribuiti alla Regione Piemonte si farà fronte con successivi provvedimenti deliberativi.

Per quanto sopra;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di riconfermare le categorie di utenti ai fini delle agevolazioni di libera circolazione di cui alla D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000;
- di confermare l'estensione della validità delle tessere a tutti i servizi di trasporto pubblico extraurbani e urbani finanziati dalla Regione Piemonte così come previsto dalla D. G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000;
- di prorogare, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione e al fine di non creare situazioni disagiate ai soggetti titolari di tessera di libera circolazione, la validità delle tessere già rilasciate sino al 31/12/2002 ai sensi della D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000;
- di approvare i fac-simile di tessera di libera circolazione, di cui all'Allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con inizio validità il 01/01/2003;
- di provvedere con successivo provvedimento ad accantonare le risorse per la copertura dei minori introiti alle aziende, da erogarsi ai Comuni e alle Province nella stessa misura delle somme erogate per tale finalità nel corso dell'anno 2002;
- di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione di appositi Protocolli per l'estensione della validità delle stesse tessere ai servizi ferroviari attribuiti alla Regione Piemonte.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R.n. 8/R/2002.

Bollettino Ufficiale n. 01 del 05 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2005, n. 24-1579

Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1. Accantonamento a favore della Direzione Trasporti la somma di E. 236.889,60 sul cap. 14305/05 per far fronte ai costi relativi alla personalizzazione e sostituzione delle attuali tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.03 con tessere del tipo "contactless ticket"

A relazione della Presidente Bresso:

La L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 art. 12 comma 3 prevede che gli Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità con oneri a carico dei propri bilanci.

Il successivo comma 4 dispone che la Regione provveda, per le proprie finalità di cui al citato comma 3, mediante apposita deliberazione di Giunta definendo criteri, modalità e risorse.

Con le DD.G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, n. 38-2800 del 28.4.1987 e n. 107-12324 del 14.9.1992, n. 1-1824 del 21.12.2000 sono state definite sia le categorie degli aventi diritto che le linee di trasporto dove le suddette agevolazioni tariffarie vengono utilizzate, delineando così l'ambito soggettivo ed oggettivo di validità delle tessere di libera circolazione.

Con D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 si è confermato l'ambito soggettivo ed oggettivo di validità delle agevolazioni tariffarie delineato con le suddette deliberazioni e si sono approvati i fac-simile di tessera di libera circolazione con validità dal 01.01.2003 e tuttora in corso.

Il totale delle tessere di libera circolazione rilasciate agli Enti soggetti di delega nel triennio 2003/2005 ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 sopra citata sono pari a 49.352, di cui 20.800 con accompagnatore.

Si ritiene opportuno mantenere le agevolazioni tariffarie di cui alle DD.G.R. sopra richiamate, compresi i requisiti previsti per gli aventi diritto, anche nei prossimi anni.

Per fine 2005 è previsto l'avvio dei servizi della Linea 1 della Metropolitana di Torino, l'accesso alla quale, completamente automatizzato, avrà luogo tramite titoli di viaggio con caratteristiche tecnologiche di vario tipo. In particolare per gli utenti abituali muniti di abbonamento annuale e per i titolari di agevolazioni tariffarie di varia natura l'accesso avrà luogo tramite carte denominate "contactless ticket", cioè "senza contatto".

Le tessere di libera circolazione rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003

per consentire ai titolari l'accesso ai servizi della metropolitana, dovranno quindi essere integrate con un chip elettronico.

Per quanto sopra dovranno essere definiti nuovi modelli di tessera del tipo "contactless ticket", tessere compatibili con quelle che saranno adottate da G.T.T. S.p.A. e personalizzate per rendere visibile, anche esternamente, tipologia e validità delle stesse.

La sostituzione delle tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 ha sempre avuto luogo gratuitamente, per cui anche in questa fase di innovazione e a scopo promozionale, si intende procedere alla sostituzione gratuita delle stesse.

I fac-simile delle nuove tessere, modalità di sostituzione e di nuova emissione delle stesse saranno definite con successivo provvedimento.

Il costo unitario delle tessere presenta una parte variabile relativa alla personalizzazione ed una fissa dovuta al costo del supporto; per le quantità sopra riportate è stato stimato un costo unitario di circa Euro 4,80, IVA inclusa, per cui, nell'ipotesi di integrale sostituzione delle tessere rilasciate nel triennio 2003/2005, il costo complessivo della fornitura ammonterebbe ad Euro 236.889,60 (IVA inclusa). Il pagamento a G.T.T. S.p.A. avrà luogo, successivamente alla fornitura e a seguito di presentazione di regolare documento contabile che attesti il costo effettivamente sostenuto.

Le risorse, pari a ad Euro 236.889,60, necessarie per far fronte ai costi relativi alla personalizzazione e sostituzione delle attuali tessere, rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003, con tessere del tipo "contactless ticket", sono da accantonare sul cap. 14305/05 del Bilancio Regionale.

Per quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

* di accantonare a favore della Direzione Trasporti la somma di Euro 236.889,60 sul cap. 14305/05 per far fronte ai costi relativi alla personalizzazione e sostituzione delle attuali tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 con tessere del tipo "contactless ticket" il cui fac-simile sarà approvato con successivo provvedimento. (n. 101664/acc.)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

2. di prevedere, alla luce delle considerazioni contenute in premessa ed in particolare per quanto riguarda i costi degli interventi, un contributo regionale da attingere sul cap. 27167 del Bilancio Regionale relativo agli Accordi di Programma. Tale contributo, correlato all'intervento considerato di rilevanza regionale, dovrà risultare inferiore al 50% del costo stimato dell'intervento relativo all'Asse Debouché con un limite di spesa di Euro 7,5 milioni

3. di incaricare la Direzione Trasporti per la gestione delle procedure di definizione ed approvazione dell'Accordo di Programma, da espletare secondo i contenuti della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, individuando l'ing. Aldo Manto, Direttore della Direzione Trasporti della Regione Piemonte quale Responsabile del Procedimento di definizione dell'Accordo di Programma;

4. di individuare la Società Campi di Vinovo S.p.a. quale soggetto proponente per la realizzazione dell'intervento lungo l'asse Debouché, di rilevanza regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici

5. di incaricare la stessa Direzione Trasporti affinché regoli con specifica convenzione attuativa i rapporti con la Società Campi di Vinovo S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 18-1807

Sviluppo della programmazione operativa nel contesto territoriale del Quadrante strategico del Nord Ovest: approvazione della bozza di Convenzione tra Ministero dei Trasporti e Regione Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare la bozza di convenzione, allegata al presente atto, e di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione dei Trasporti della Direzione Trasporti Ing. Gianni Rosa a stipulare con Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - la Convenzione che mira alla elaborazione di proposte di linee d'azione su cui costruire la programmazione territoriale per l'accessibilità e la logistica nel periodo 2007-2013.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 19-1808

Quadro Strategico Nazionale - Approvazione della bozza di Convenzione tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare la bozza di convenzione, allegata al presente atto e di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione dei Trasporti della Direzione Trasporti Ing. Gianni Rosa a stipulare con Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - la Convenzione che è finalizzata all'elaborazione delle proiezioni territoriali del DSR.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 20-1809

Protocollo d'Intesa per il riconoscimento di un "Bonus" a favore degli abbonati ai servizi ferroviari piemontesi tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A.. Disposizioni in merito alla mancata osservanza di quanto disposto all'art. 10

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la Direzione Trasporti a stornare la somma di Euro 250.000,00, ricompresa nelle risorse impegnate ai sensi della DGR n. 30-1246 del 4 novembre 2005 a favore di Trenitalia, per destinarle all'attivazione di quanto disposto all'art. 10 del Protocollo d'Intesa del 17 febbraio u.s. tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A.;

- di autorizzare la Direzione Trasporti di considerare le risorse stornate come parte delle risorse impegnate e non erogate a Trenitalia per sanzioni e disservizi in applicazione dell'attuale Contratto di servizio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 21-1810

Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1. Approvazione dei fac-simile delle tessere di libera circolazione, modalità di sostituzione e di nuova emissione delle stesse

A relazione della Presidente Bresso:

La L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 art. 12 comma 3 prevede che gli Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità con oneri a carico dei propri bilanci.

Il successivo comma 4 dispone che la Regione provveda, per le proprie finalità di cui al citato comma 3,

mediante apposita deliberazione di Giunta definendo criteri, modalità e risorse.

Con le DD.G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, n. 38-2800 del 28.4.1987 e n. 107-12324 del 14.9.1992, n. 1-1824 del 21.12.2000 sono state definite sia le categorie degli aventi diritto che le linee di trasporto dove le suddette agevolazioni tariffarie vengono utilizzate, delineando così l'ambito soggettivo ed oggettivo di validità delle tessere di libera circolazione.

Con D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 si è confermato l'ambito soggettivo ed oggettivo di validità delle agevolazioni tariffarie delineato con le suddette deliberazioni e si sono approvati i fac-simile di tessera di libera circolazione con validità dal 01.01.2003 e tuttora in corso.

Il totale delle tessere di libera circolazione rilasciate agli Enti soggetti di delega nel triennio 2003/2005 ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 sopra citata è pari a 49.352, di cui 20.800 con accompagnatore.

Con D.G.R. n. 24-1579 del 28.11.2005, si è ritenuto opportuno mantenere le agevolazioni tariffarie di cui alle DD.G.R. sopra richiamate, compresi i requisiti previsti per gli aventi diritto, anche nei prossimi anni, e, vista la prossima apertura della Linea 1 della Metropolitana di Torino, l'accesso alla quale sarà completamente automatizzato, volendo garantire ai titolari di agevolazione tariffaria l'accesso alla stessa, nella precitata deliberazione si è fissato l'obiettivo della sostituzione delle tessere di libera circolazione rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 con nuovi modelli del tipo "contactless ticket", compatibili con quelle adottate da G.T.T. S.p.A., personalizzate per rendere visibile, anche esternamente, tipologia e validità delle stesse.

Con la stessa deliberazione, pur rinviando ad un successivo provvedimento la definizione del fac-simile delle nuove tessere, modalità di sostituzione e di nuova emissione delle stesse, poiché la sostituzione delle tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 ha sempre avuto luogo gratuitamente, si è stabilito, anche a scopo promozionale, di procedere alla sostituzione gratuita delle tessere di libera circolazione rilasciate agli Enti soggetti di delega nel triennio 2003/2005, accantonando allo scopo la somma di Euro 236.889,60 sul cap. 14305/05 del Bilancio Regionale.

Il provvedimento, infine, ha stabilito che il pagamento a G.T.T. S.p.A. delle spese di personalizzazione e sostituzione avrà luogo, successivamente alla fornitura, a seguito di presentazione di regolare documento contabile che attesti il costo effettivamente sostenuto.

Per quanto sopra si rende necessario definire un nuovo modello di tessera del tipo "contactless ticket", che tenga conto delle variazioni innanzi dette; il fac simile delle tessere è riportato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; la validità delle predette tessere ha inizio il 01.01.2006.

Al fine di non creare situazioni disagiate ai soggetti titolari di tessera di libera circolazione si ritiene opportuno prorogare la validità delle tessere già rilasciate sino al 31.12.2006. Dette tessere, fino e non oltre il 30.06.2006, consentiranno, con le modalità fissate dal gestore dei servizi, anche l'accesso all'area di utilizzo delle stazioni della Metropolitana di Torino.

Per consentire la sostituzione delle tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003, gli Enti soggetti di delega devono provvedere alla verifica dello stato in vita al 31.12.2005 o a data successiva, se disponibile, dei titolari di agevolazione tariffaria e trasmettere a G.T.T. S.p.A., sia in formato cartaceo che elettronico, l'archivio dei titolari in vita strutturato secondo lo schema riportato in Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

Gli Enti soggetti di delega devono, altresì, comunicare alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Trasporto Pubblico Locale il numero dei titolari di agevolazione tariffaria di cui abbiano accertato l'esistenza in vita distinguendoli in base al diritto alla libera circolazione con o senza accompagnatore.

G.T.T. S.p.A. curerà la personalizzazione delle tessere del tipo "contactless ticket" secondo il fac-simile allegato 1 alla presente per rendere visibile, anche esternamente, tipologia e validità delle stesse e, in base agli elenchi dei titolari di agevolazione tariffaria trasmessi dagli Enti soggetti di delega, l'ulteriore personalizzazione nominativa delle tessere; G.T.T. S.p.A., infine, provvederà a fornire alla Regione Piemonte le tessere di libera circolazione del tipo "contactless ticket" nominative.

Al fine di consentire ai titolari di tessera di libera circolazione rilasciata entro il 31.12.2005, dei quali sia accertata l'esistenza in vita secondo quanto certificato dagli Enti soggetti di delega, l'accesso ai servizi della Metropolitana di Torino anche oltre il 30.06.2006, la Regione Piemonte, entro la stessa data, compatibilmente con il completamento della fornitura delle tessere di cui sopra, provvederà ad inviare gratuitamente agli stessi le nuove tessere di libera circolazione del tipo "contactless ticket".

La sostituzione gratuita delle tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 avrà luogo esclusivamente per i titolari ricompresi negli elenchi approntati dagli Enti soggetti di delega a seguito dell'accertamento dello stato in vita.

Il rilascio di tessere di libera circolazione del tipo "contactless ticket" nominative a beneficiari di agevolazione tariffaria riconosciuti oltre il 31.12.2005, la sostituzione di tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 i cui titolari non siano ricompresi negli elenchi approntati dagli Enti soggetti di delega a seguito dell'accertamento dello stato in vita, le sostituzioni per smarrimento, furto, danneggiamento o per altra causa non qui espressamente indicata, avranno luogo da parte di G.T.T. S.p.A. con costo interamente a carico del soggetto o dell'Ente soggetto di delega richiedente.

Esclusivamente in caso di rilascio di tessere di libera circolazione a beneficiari di agevolazione tariffaria riconosciuti oltre il 31.12.2005 o di sostituzione di tessere a causa di smarrimento, furto, danneggiamento o per altra causa non qui espressamente indicata, l'istante potrà richiedere, alternativamente al rilascio di una tessera del tipo "contactless ticket", il rilascio di una tessera cartacea; il fac-simile delle tessere cartacee è riportato nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; la validità delle predette tessere ha inizio il 01.01.2006 e le stesse saranno fornite secondo le modalità già in corso.

Gli Enti soggetti di delega, nei casi di nuove richieste di rilascio di tessere di libera circolazione, di sostituzione di tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 i cui titolari non siano ricompresi negli elenchi approntati a seguito dell'accertamento dello stato in vita, di sostituzioni per smarrimento, furto, danneggiamento o per altra causa non qui espressamente indicata, dovranno richiedere il rilascio della tessera di libera circolazione del tipo "contactless ticket" nominative a G.T.T. S.p.A. inviando i dati del/i richiedente/i raccolti secondo la struttura dell'archivio dei titolari di agevolazione tariffaria riportato in allegato 2.

I titolari di agevolazione tariffaria in caso di smarrimento o furto, della tessera del tipo "contactless ticket" attestante il loro diritto alla libera circolazione, indipendentemente dalla eventuale richiesta di sostituzione, dovranno comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ente soggetto di delega territorialmente competente o diretta-

mente a G.T.T. S.p.A.; in caso di comunicazione all'Ente soggetto di delega, lo stesso si farà carico della tempestiva comunicazione dell'accaduto a G.T.T. S.p.A..

Dopo il primo anno, annualmente, entro il 31 gennaio, gli Enti soggetti di delega dovranno provvedere alla verifica dello stato in vita al 31 dicembre dell'anno precedente dei titolari di agevolazione tariffaria in possesso di tessere rilasciate ai sensi della presente deliberazione e a trasmettere a G.T.T. S.p.A., sia in formato cartaceo che elettronico, l'archivio dei titolari in vita debitamente aggiornato e strutturato secondo lo schema riportato in Allegato 2.

Gli Enti soggetti di delega dovranno comunicare, annualmente, entro la stessa data, alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Trasporto Pubblico Locale il numero dei titolari di agevolazione tariffaria di cui abbiano accertato l'esistenza in vita distinguendoli in base al diritto alla libera circolazione con o senza accompagnatore.

La verifica di cui sopra ha la finalità di consentire a G.T.T. S.p.A. l'aggiornamento dell'archivio dei titolari di agevolazione tariffaria e l'aggiornamento della "blacklist" delle tessere non in corso di validità al fine di evitare usi impropri delle stesse.

Per quanto sopra;

vista la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1;

vista la D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003;

vista la D.G.R. n. 24-1579 del 28.11.2005;

vista la D.D. n. 610/26.3 del 30.11.2005;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare i fac simile di tessera di libera circolazione, di cui agli Allegati 1 e 3, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con inizio validità il 01.01.2006;

- di approvare la struttura dell'archivio dei titolari di agevolazione tariffaria in vita riportato in allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare le modalità di personalizzazione e sostituzione delle tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23.12.2003 con tessere del tipo "contactless ticket", nonché le modalità di rilascio di nuove tessere o di future sostituzioni riportate in premessa;

- di dare atto che le risorse per la personalizzazione e la sostituzione delle tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2-8049 del 23/12/2003 sono state accantonate con D.G.R. n. 24-1579 del 28/11/2005;

- di approvare modalità di verifica ed aggiornamento annuale dell'archivio dei titolari di agevolazione tariffaria ad opera degli Enti soggetti di delega e di G.T.T. S.p.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)


Allegato

FAC-SIMILE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEL TIPO "CONTACTLESS TICKET"

FRONTE



RETRO



Sul fronte della tessera in basso a destra saranno stampate le seguenti informazioni:

- 1° rigo nome e cognome;
- 2° rigo data di nascita;
- 3° rigo codice alfanumerico identificativo del titolare e dell'Ente soggetto di delega emittente.

Sul retro, in corrispondenza della dicitura "Firma del titolare", la tessera sarà caratterizzata dalla presenza di una striscia appositamente applicata per consentire la firma.

Allegato 1

PANTONI

argento o pantone cool grey 5 CVC

pantone 285 CVC

pantone 185 CVC



pantone 285 CVC


pantone 108 CVC

Testi neri



Pantoni come sopra riportato

Testi neri




pantone 108 CVC

Allegato 1

TIPO DI CARATTERE



Mg



Allegato 2

STRUTTURA ARCHIVI DEI TITOLARI DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

NOME CAMPO	TIPO DATI	DIMENSIONE CAMPO
COGNOME	TESTO	30
NOME	TESTO	20
NATOIL	DATA IN CIFRE	8
NATOA	TESTO	30
NASPRO	TESTO	2
VIA	TESTO	50
NUMERO	TESTO	12
TELEFONO	TESTO	12
CITTA	TESTO	10
PROVINCIA	TESTO	2
CAP	TESTO	5
SESSO	TESTO	1
NUMTES	TESTO	10
SERIE	TESTO	4
TIPTES	TESTO	1
ACCOMP	TESTO	1
CODFIS	TESTO	16
ENTE DI EMISSIONE	TESTO	50

Allegato 3

FAC-SIMILE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE CARTACEE

FRONTE



RETRO

L.R. 04/01/2000 n° 1 e s.m.i.

Cognome.....

Nome.....

nato/a a

il.....

residente a

Firma del-titolare.....

Ente che rilascia.....

Firma del funzionario incaricato.....

La presente tessera è personale e deve essere sempre accompagnata da un valido documento di riconoscimento

TIMBRO DELL'ENTE

Le tessere sul fronte saranno timbrate a secco con timbro tondo riportante la scritta Regione Piemonte e nel centro lo stemma della medesima, tipo:



Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. (Testo coordinato)

Legge finanziaria per l'anno 2007.

(B.U. 26 aprile 2007, n. 17)

Modificata da [l.r. 22/2007](#), [l.r. 12/2008](#), [l.r. 35/2008](#), [l.r. 01/2009](#), [l.r. 22/2009](#),
[l.r. 29/2009](#), [l.r. 30/2009](#)

Art. _____

54, _____
67 _____

Capo I. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I. INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 35/2006)

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 'Legge finanziaria per l'anno 2006') è sostituito dal seguente:

1. La Regione riconosce che la copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra è un'opera di riqualificazione urbana e ambientale di notevole importanza in grado, inoltre, di migliorare la viabilità interna all'abitato e quella di connessione fra l'albese e il resto della provincia.
2. La Regione con apposito Accordo di Programma con il Comune di Bra partecipa finanziariamente alla realizzazione della copertura della ferrovia nel tratto urbano compreso la via Cuneo e la Strada Orti della linea ferroviaria Alba-Bra.
3. Le risorse necessarie per l'attuazione del presente articolo comportano una spesa di 1.400.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2007, cui si provvede con aumento per il medesimo importo del fondo per il finanziamento degli accordi di programma previsto all'UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) e diminuzione di 1.400.000,00 euro dello stanziamento dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).

Art. 53.

(Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto)

1. La Regione promuove l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l'offerta di servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi, il servizio evoluto di informazione all'utenza e la costituzione di una piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di trasporto merci.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui possono partecipare gli enti locali interessati o partecipa a società pubbliche già esistenti che perseguono le stesse finalità.
3. Per l'attuazione del comma 2, viene stanziata nell'esercizio finanziario 2007, nell'UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 la somma di 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 26032 (Trasporti Trasporto Pubblico Locale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
5. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata alla Giunta regionale previa informativa alla Commissione consiliare competente.

Art. 54.

(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap)

1. La Giunta regionale avvia un processo per giungere progressivamente, entro il 2009, a riconoscere la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra ^{5+>}, agli invalidi per servizio ^{<+5} e ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento o equiparato.

Art. 55.

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2006)

1. Il secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal seguente: "La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio è in numero non inferiore all'80 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore;".

Sezione IX. DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ

Art. 56.

(Programma di attuazione)

1. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, approva uno specifico programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede, a partire dall'anno finanziario 2007, con le risorse iscritte nell'UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2007.

Sezione X. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 57.

(Attività nel settore del turismo)

1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangono tra i compiti istituzionali della Regione sono svolte dagli uffici regionali e,

Art. 65.

(Accordo di programma con la Provincia di Cuneo per il sostegno di progetti e attività promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale)

1. La Regione si impegna a stipulare un Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo per favorire i progetti e le attività promosse e svolte da giovani (associazioni e gruppi informali) in ambito sportivo e culturale rivolte alla valorizzazione delle tradizioni e del territorio in comuni di piccole dimensioni.
2. Per l'Accordo di Programma è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro, per l'anno finanziario 2007, sull'UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale).

Art. 66.

(Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione con Enti territoriali)

1. La Regione stipula Accordi di programma con gli Enti territoriali sotto riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:
 - a) Provincia di Asti al fine di concorrere al potenziamento e alla messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale per 850.000,00 euro;
 - b) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per il recupero, potenziamento e messa in sicurezza di immobili comunali - o ex religiosi in uso ai Comuni - da destinarsi ad attività didattiche, turistiche, sportive o di rilievo sociale per 600.000,00 euro;
 - c) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 euro.
2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 lo stanziamento previsto all'UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) è aumentato di 1.650.000,00 euro.
3. La maggior spesa prevista al comma 2 trova copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dell'importo indicato, nell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).

Sezione XIV. DISPOSIZIONE FINALE

Art. 67.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A

Elenco delle leggi regionali rifinanziate (articolo 1)
OMISSIS

Allegato B

Piano finanziario relativo al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (articolo 9)
OMISSIS

- ⁺¹ Aggiunto dall' art. 40 della l.r. 22/2009.
- ² Articolo abrogato dall' art. 12 della l.r. 35/2008.
- ⁻³ Abrogato dall' art. 42 della l.r. 30/2009.
- ⁴ Articolo abrogato dall' art. 40 della l.r. 1/2009.
- ⁺⁵ Aggiunto dall' art. 39 della l.r. 12/2008.
- ⁶ Articolo abrogato dall' art. 21 della l.r. 29/2009.
- ⁷ Articolo abrogato dall' art. 21 della l.r. 29/2009.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 10 luglio 2007, n. 36

Fondazione Maria Adriana Prolo Museo Nazionale del Cinema, Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine - Designazione dei rappresentanti regionali nel Comitato di Gestione

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di designare il Dott. Alessandro Casazza e la Dott.ssa Paola Monaci quali rappresentanti regionali nel Comitato di Gestione della Fondazione Maria Adriana Prolo Museo Nazionale del Cinema, Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine.

Mercedes Bresso

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 10 luglio 2007, n. 37

Vigilanza sull'ARPA ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 60/95 e s.m.i.. Controllo sul decreto n. 190 del 27/4/2007 avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006"

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di considerare favorevolmente concluso l'esame del decreto citato in oggetto, invitando il Direttore generale dell'ARPA ad adempiere a quanto richiesto in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del DPGR n. 8/R/2002.

Mercedes Bresso

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 2007, n. 38

Composizione della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali. Aggiornamento

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

si prende atto della designazione del sig. Adriano Oberto Tarena, Presidente della Comunità montana Val Chiusella;

si prende altresì atto della nomina della sig.a Patrizia Manassero, Assessore al Bilancio e Finanze della Città di Cuneo, quale rappresentante del Sindaco della Città di Cuneo in seno alla CpRAL.

Le nomine sopraindicate hanno effetto ai fini della composizione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Mercedes Bresso

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2007, n. 56-6346

Art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. Modalità applicative per la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di estendere, per le motivazioni nelle premesse riportate, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro, ai "Vigili del Fuoco", in considerazione della specifica attività svolta da tale Corpo nell'ambito del territorio piemontese e della peculiarità dello stesso.

Di determinare le seguenti modalità applicative per la libera circolazione degli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000:

1) E' concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale, su gomma e su ferro, agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, che viaggino in divisa e non, purché domiciliati o residenti in Piemonte.

2) Agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, che non viaggino in divisa, è concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su gomma, previa esibizione del tesserino del corpo di appartenenza al conducente o se impossibilitati al controllore.

3) Agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, che non viaggino in divisa, è concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su ferro, previa esibizione del tesserino del corpo di appartenenza al controllore.

4) Per quanto concerne la libera circolazione sul servizio di trasporto a mezzo della linea metropolitana della "Città di Torino", in fase di prima applicazione della norma ed in attesa di acquisire, dai comandi delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco (riferimento base provinciale di Torino) e della Polizia Municipale di Torino e di Collegno, dati conoscitivi in merito al numero degli utilizzatori di tale vettore, si incarica il Settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione regionale ai Trasporti, di determinare una proposta articolata per l'assegnazione tra i soggetti succitati di un numero massimo di n. 12.000 carte

elettroniche abilitanti il servizio di trasporto sulla linea di metropolitana della "Città di Torino".

I costi relativi al rilascio delle carte succitate, trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'art. 50 della l.r. n. 9/2007.

5) Il settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione regionale ai Trasporti, al fine di acquisire i dati conoscitivi in merito al numero annuo dei soggetti utilizzatori dei mezzi pubblici regionali e locali, su gomma e su ferro, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, è incaricato di predisporre un apposito questionario per il censimento di tale utenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2007, n. 11-6360

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Vignolo (CN). Approvazione della 1^a Variante Strutturale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e della relativa Variante "in itinere".

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la 1^a Variante Strutturale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e la relativa Variante in "itinere", adottate e successivamente modificate e integrate dal Comune di Vignolo (CN) con deliberazioni consiliari n. 6 in data 4.3.2004, n. 37 in data 29.11.2004, n. 17 in data 20.6.2005, n. 29 in data 18.10.2005 e n. 33 in data 16.9.2006, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 26.4.2007, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Vignolo (CN), si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

L'approvazione della presente Variante non costituisce adeguamento alla disciplina commerciale così come previsto dall'art. 6, comma quinto del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 della L.R. 28/99 secondo i criteri di cui all'allegato A) della D.C.R. n. 563-

13414 del 29.10.1999 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006.

ART. 4

La documentazione relativa alla 1^a Variante Strutturale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e alla relativa Variante in "itinere", del Comune di Vignolo, debitamente vistata, si compone di:

deliberazioni consiliari n. 6 in data 4.3.2004 e n. 37 in data 29.11.2004, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.E - Controdeduzioni alle osservazioni dell'adozione preliminare

- Tav.5/a.2.oss - Azzonamento concentrico-individuazione osservazioni in scala 1:2000

- Tav.5/b.1.oss - Azzonamento frazione Santa Croce-individuazione osservazioni in scala 1:2000

- Tav.5/c.2.oss - Azzonamento frazione Pavia-individuazione osservazioni in scala 1:2000

- Elab.A.1 - Relazione illustrativa

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab.B.1 - Norme Tecniche di Attuazione

- Elab.C.1 - Relazione illustrativa di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

- Elab.D.1 - Dimensionamento

- Elab. - relazione illustrativa-reiterazione vincoli per aree a servizio

- Elab. - Verifica compatibilità tra il piano di classificazione acustica e la variante strutturale al PRGC vigente

- Tav.3.2 - Azzonamento del territorio in scala 1:5000

- Tav.5/a.3 - Azzonamento concentrico in scala 1:2000

- Tav.5/b.2 - Azzonamento frazione Santa Croce in scala 1:2000

- Tav.5/c.3 - Azzonamento frazione Pavia in scala 1:2000

- Tav.6.2 - Individuazione dei tipi di intervento nel centro storico in scala 1:500

- Tav.7 - Rappresentazione sintetica previsioni urbanistiche del comune e dei comuni contermini in scala 1:25000

- Tav.7a - Rappresentazione sintetica previsioni urbanistiche del comune e dei comuni contermini in scala 1:25000

- Tav.8/a - Trasposizione sulla base cartografica di PRGC in scala 1:2000 delle classi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

- Tav.8/b - Trasposizione sulla base cartografica di PRGC in scala 1:2000 delle classi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

- Tav.8/c - Trasposizione sulla base cartografica di PRGC in scala 1:2000 delle classi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

- Tav.SIN.1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000

- Elab. - Relazione Geologica - Tecnica

- Elab. - Relazione Geomorfologica e Geoidrologica